

# Circolare mensile Eutekne

## APRILE 2020: NOVITÀ..... 2

---

1	Fattura elettronica - Aggiornamento delle specifiche tecniche - Differimento.....	2
2	Distributori di carburanti - Rinvio dei termini di trasmissione dei corrispettivi di benzina e gasolio .....	2
3	Credito d'imposta per commissioni su pagamenti elettronici - Comunicazione da parte degli operatori finanziari .....	3
4	Erogazioni liberali per contenere l'emergenza da Coronavirus - Documentazione - Chiarimenti .....	4
5	Indennità di mensa gestite tramite APP - Tassazione ordinaria .....	5
6	Prova delle cessioni intracomunitarie - Trasporto a cura del cessionario.....	5
7	Regime forfetario - Cause ostative - Ulteriori chiarimenti .....	6
8	Cessione di quote in favore del socio d'opera - Decorrenza della variazione della quota di partecipazione agli utili .....	6
9	Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica - Cessione della detrazione .....	7
10	Contratto di cooperazione - Applicabilità del <i>reverse charge</i> .....	7
11	Medicina preventiva - Prestazioni degli educatori tecnico-sportivi - Imponibilità ai fini IVA.....	8
12	<i>Patent box</i> - Spettanza dell'agevolazione solo sui costi rimasti a carico.....	8
13	Modelli di bilancio degli enti del Terzo settore - Approvazione .....	9
14	Soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie - Esclusione delle società artigiane ....	9
15	Erogazioni a valere sul "Fondo indennizzo risparmiatori" - Non imponibilità .....	10

## MAGGIO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 11

---

<b>1</b>	<b>FATTURA ELETTRONICA - AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE - DIFFERIMENTO</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 20.4.2020 n. 166579, ha differito l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate con il provv. 28.2.2020 n. 99922.
<b>1.1</b>	<b>NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURA ELETTRONICA</b> Con il citato provv. 28.2.2020 n. 99922, l'Agenzia delle Entrate ha profondamente rinnovato le specifiche tecniche per il processo di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. In particolare, sono state introdotte nuove codifiche per identificare la tipologia del documento e nuovi codici "Natura". I primi consentiranno, ad esempio, di procedere all'integrazione della fattura a seguito di <i>reverse charge</i> interno (TD16), o per effetto di acquisto di servizi dall'estero (TD17), ma anche di generare e trasmettere autofatture per "splafonamento" (TD21). Quanto ai codici che identificano la natura dell'operazione, da indicare qualora sia riportato il valore zero nel campo "Aliquota", sono state introdotte molte nuove codifiche, per identificare, ad esempio, la diversa tipologia di operazioni non imponibili (N3.1 per le esportazioni, N3.2 per le cessioni intracomunitarie, N3.3 per le cessioni verso San Marino, ecc.), o le diverse ipotesi correlate all'inversione contabile (N6.1 per la cessione di rottami, N6.2 per la cessione di oro e argento, N6.3 per il subappalto nel settore edile, ecc.).
<b>1.2</b>	<b>DECORRENZA DELL'UTILIZZO DELLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE</b> Le nuove specifiche tecniche avrebbero potuto essere utilizzate, in via facoltativa, a decorrere dal 4.5.2020; tuttavia, considerata la situazione emergenziale causata dalla pandemia da "COVID-19", l'Agenzia delle Entrate ha disposto una proroga dei termini. In base a quanto indicato nel provv. 20.4.2020 n. 166579, le nuove specifiche tecniche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• potranno essere adottate, in via facoltativa, dall'1.10.2020;</li> <li>• dovranno essere adottate, in via obbligatoria, dall'1.1.2021 (data a decorrere dalla quale il Sistema di Interscambio non accetterà più fatture elettroniche generate sulla base del precedente tracciato).</li> </ul>
<b>2</b>	<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - RINVIO DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI DI BENZINA E GASOLIO</b>
	Con il provv. Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate 22.4.2020 n. 171426, sono stati modificati i termini di applicazione dell'obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi di benzina e gasolio per alcune tipologie di impianti di distribuzione di carburante.
<b>2.1</b>	<b>QUADRO NORMATIVO</b> Ai sensi dell'art. 2 co. 1- <i>bis</i> del DLgs. 127/2015, i distributori di carburante sono tenuti a memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio, secondo i termini di decorrenza individuati con il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 28.5.2018 n. 106701. In base a tale provvedimento, sono soggetti all'obbligo dall'1.7.2018 gli impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione (c.d. " <i>ghost station</i> "). Per gli altri tipi di impianti, invece, la decorrenza è stata prevista secondo termini differenziati, tenendo conto della quantità di benzina e gasolio erogati nel 2018.
<b>2.2</b>	<b>NUOVA CALENDARIZZAZIONE</b> In un primo momento, con il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.12.2019 n. 1435588, l'applicazione dell'obbligo era stata prevista: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'1.1.2020, per gli impianti con erogato 2018 superiore a 3 milioni di litri;</li> <li>• dall'1.7.2020, per gli impianti con erogato 2018 superiore a 1,5 milioni di litri;</li> <li>• dall'1.1.2021, per gli altri tipi di impianti.</li> </ul> Ora, per effetto del nuovo provv. 22.4.2020 n. 171426, è stato eliminato il riferimento alla soglia di 3 milioni di litri ed è stato stabilito che l'obbligo si applica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'1.9.2020, per gli impianti con erogato 2018 superiore a 1,5 milioni di litri;</li> <li>• dall'1.1.2021, per gli impianti con erogato 2018 uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri.</li> </ul>

<i>segue</i>	<p>I termini di decorrenza sono stati quindi prorogati all'1.9.2020 sia per i soggetti che avrebbero dovuto adempiervi dall'1.1.2020, sia per quelli che avrebbero dovuto adempiervi dall'1.7.2020. È stato invece confermato l'avvio dell'obbligo dall'1.1.2021 per gli altri impianti.</p> <p>Nessuna semplificazione è stata prevista per le c.d. "ghost station".</p>
<b>2.3</b>	<p><b>PERIODICITÀ DELLA TRASMISSIONE</b></p> <p>Si precisa che i dati dei corrispettivi di benzina e gasolio devono essere inviati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che liquidano l'IVA con cadenza trimestrale;</li> <li>• entro il mese successivo a quello di riferimento, per i soggetti che liquidano l'IVA mensilmente.</li> </ul> <p>Ad esempio, i dati dei corrispettivi relativi al mese di settembre 2020 dovranno essere trasmessi, mediante gli appositi servizi dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, entro il 2.11.2020 (il 31.10.2020 è un sabato). Tale scadenza dovrebbe essere riferita anche ai soggetti "trimestrali", in quanto settembre costituisce l'ultimo mese del terzo trimestre.</p>
<b>3</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI ELETTRONICI - COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI</b></p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2020 n. 181301, sono stati definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni che devono essere trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili ai fini del credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici di cui all'art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157).</p> <p>L'applicazione di tale provvedimento decorre dall'1.7.2020.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE</b></p> <p>Le informazioni da fornire nella comunicazione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice fiscale dell'esercente;</li> <li>• il mese e l'anno di addebito;</li> <li>• il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;</li> <li>• il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;</li> <li>• l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;</li> <li>• l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.</li> </ul>
<b>3.2</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b></p> <p>La trasmissione di tali dati deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento;</li> <li>• tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID);</li> <li>• in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame;</li> <li>• utilizzando l'apposito <i>software</i> di controllo e di preparazione dei <i>file</i> da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
<b>3.3</b>	<p><b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI</b></p> <p>Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta sono tenuti a conservare, per 10 anni dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.</p>
<b>3.4</b>	<p><b>COMUNICAZIONE AGLI ESERCENTI</b></p> <p>Con il provv. 21.4.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 30.4.2020 n. 111, la Banca d'Italia ha individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.</p>

<i>segue</i>	<p>L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell'<i>on line banking</i> dell' esercente);</li> <li>• entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.</li> </ul>
<b>4</b>	<p><b>EROGAZIONI LIBERALI PER CONTENERE L'EMERGENZA DA CORONAVIRUS - DOCUMENTAZIONE - CHIARIMENTI</b></p> <p>L'art. 66 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), conv. L. 24.4.2020 n. 27, prevede agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate nell'anno 2020 per finanziare gli interventi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, è infatti previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) nella misura del 30%, nel limite di 30.000,00 euro;</li> <li>• ai soggetti titolari di reddito d'impresa spetta una deduzione integrale dal reddito d'impresa.</li> </ul>
<b>4.1</b>	<p><b>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO - MODALITÀ DI VERSAMENTO E DOCUMENTAZIONE</b></p> <p>Per poter beneficiare delle agevolazioni introdotte dall'art. 66 del DL 18/2020, nella ris. 27.4.2020 n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versamento bancario o postale;</li> <li>• altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).</li> </ul> <p>Se le erogazioni sono effettuate in contanti l'agevolazione non spetta.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>VERSAMENTI ESEGUITI SUI CONTI DELLA PROTEZIONE CIVILE</b></p> <p>Nel caso in cui il versamento sia stato eseguito sui conti correnti accesi dalla Protezione civile, espressamente autorizzati dall'art. 99 del DL 18/2020, è sufficiente che dalla ricevuta del bonifico o dall'estratto conto della carta risulti che il versamento è stato effettuato su uno di detti conti dedicati all'emergenza sanitaria COVID-19.</p> <p>Se le erogazioni liberali sono state effettuate per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di <i>crowdfunding</i>, nonché per quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall'art. 27 della L. 133/99 (ONLUS, organizzazioni internazionali, amministrazioni pubbliche, associazioni sindacali di categoria ovvero determinate fondazioni, associazioni, comitati ed enti), per beneficiare delle agevolazioni è necessario essere in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della ricevuta del versamento (bancario o postale o estratto conto della carta) o della ricevuta attestata l'operazione effettuata sulle piattaforme per la raccolta fondi;</li> <li>• dell'attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di <i>crowdfunding</i> o dai citati enti, dalla quale si possa evincere che la donazione è stata versata nei conti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.</li> </ul>
<b>4.3</b>	<p><b>VERSAMENTI ESEGUITI SU ALTRI CONTI CORRENTI</b></p> <p>Nel caso in cui i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli appositamente dedicati della Protezione civile, in generale, per attestare il sostenimento dell'onere è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero dall'estratto conto delle carte possa essere individuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale;</li> <li>• il carattere di liberalità del pagamento;</li> <li>• che la donazione è finalizzata a finanziare gli interventi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (se non si evince dalla predetta ricevuta il soggetto beneficiario deve rilasciare una specifica ricevuta).</li> </ul>

<b>5</b>	<b>INDENNITÀ DI MENSA GESTITE TRAMITE APP - TASSAZIONE ORDINARIA</b>
	<p>Con la risposta a interpello 24.4.2020 n. 122, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la gestione tramite un’apposita APP delle somme rimborsate ai dipendenti per i pasti consumati non configura un servizio di mensa “diffusa”; tali somme sono indennità sostitutive di mensa, soggette a tassazione ordinaria.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>FATTISPECIE</b></p> <p>La questione posta riguardava il trattamento fiscale di somme pagate dalle società che, attraverso un’apposita APP, rimborsano ai propri dipendenti alcuni importi relativi ai pasti dai medesimi consumati presso un qualunque esercizio commerciale, nella pausa dedicata.</p> <p>Nel caso di specie non si configura un servizio di mensa aziendale “diffusa” posto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la piattaforma utilizzabile dalle società e la relativa applicazione per <i>smartphone</i> utilizzabile dai dipendenti non configura una modalità di somministrazione di alimenti e bevande, posto che tali strumenti di tecnologia informatica intervengono solo nella fase successiva alla consumazione del pasto, per la trasmissione (da parte del dipendente) e la contestuale ricezione (da parte della società datore di lavoro) dei documenti giustificativi della spesa effettuata per il pasto;</li> <li>• non risulta l’attivazione di specifiche convenzioni per la consumazione di cibi e bevande in determinati esercizi pubblici.</li> </ul>
<b>5.2</b>	<p><b>TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL DIPENDENTE</b></p> <p>L’indennità sostitutiva di mensa è, in linea di massima, interamente soggetta a tassazione e concorre alla determinazione dell’imponibile fiscale e contributivo del dipendente percettore.</p> <p>Tuttavia, sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR).</p> <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, la non concorrenza alla formazione del reddito è subordinata alla circostanza che l’erogazione sia rivolta alla generalità o a categorie di dipendenti.</p>
<b>5.3</b>	<p><b>TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO ALLA SOCIETÀ</b></p> <p>In merito alla deducibilità degli oneri sostenuti dalla società, il relativo costo rappresenta un onere sostenuto per l’acquisizione di un servizio non riducibile esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce la limitazione alla deducibilità di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR.</p>
<b>6</b>	<b>PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE - TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO</b>
	<p>Con la risposta a interpello 23.4.2020 n. 117, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di prova delle cessioni intracomunitarie.</p> <p><b>Documentazione idonea</b></p> <p>L’Agenzia ha chiarito che, nel caso di trasporto di beni a cura del cessionario, la prova della cessione intra-UE, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA, può essere fornita dal cedente mediante i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura di vendita;</li> <li>• documento di trasporto (CMR) firmato dal trasportatore e dal cessionario, o in mancanza della firma di quest’ultimo, integrato dalla dichiarazione del cessionario stesso di avvenuta ricezione della merce nello Stato membro di destinazione;</li> <li>• documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;</li> <li>• dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;</li> <li>• elenchi riepilogativi INTRASTAT.</li> </ul> <p>Il chiarimento è in linea con quanto indicato nella precedente risposta a interpello 8.4.2019 n. 100, secondo cui la documentazione fornita a corredo del documento di trasporto può costituire prova della cessione intra-UE a condizione che:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• essa consenta di individuare i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono;</li> <li>• si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi INTRA-STAT.</li> </ul> <p>Come rilevato dall'Agenzia, la soluzione risulta conforme alle disposizioni introdotte a livello unionale dal Regolamento UE 1912/2018, in vigore dall'1.1.2020 (si veda in particolare l'art. 45-bis del Reg. UE 282/2011).</p>
<b>7</b>	<b>REGIME FORFETARIO - CAUSE OSTATIVE - ULTERIORI CHIARIMENTI</b>
	<p>Con le risposte a interpello 14.4.2020 n. 102 e 16.4.2020 n. 108, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle cause ostative all'applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>EMOLUMENTI ARRETRATI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA</b></p> <p>Il regime forfetario non è applicabile se, nell'anno precedente, sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.</p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.4.2020 n. 102, è stato chiarito che, ai fini del calcolo di tale limite, rilevano <i>“solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia”</i>.</p> <p><b>Caso specifico</b></p> <p>Il caso oggetto di interpello riguarda un soggetto titolare di partita IVA e percettore di pensione il quale, in via straordinaria, nell'anno 2019 ha ricevuto un arretrato di pensione relativo al 2018, assoggettato a tassazione separata.</p> <p>Tale arretrato non concorre alla formazione del limite di 30.000,00 euro e, conseguentemente, non determina l'esclusione del contribuente dal regime agevolato per il 2020.</p>
<b>7.2</b>	<p><b>OPERAZIONI STRAORDINARIE RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO</b></p> <p>Il regime forfetario non è applicabile se l'attività d'impresa o di lavoro autonomo è esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.</p> <p>Con la risposta a interpello 16.4.2020 n. 108, l'Agenzia delle Entrate ha indicato la configurabilità della causa ostativa in una particolare fattispecie in cui il precedente datore di lavoro era stato interessato da operazioni straordinarie.</p> <p><b>Caso specifico</b></p> <p>Il caso oggetto di interpello riguarda un contribuente che aveva cessato nel 2017 un rapporto di lavoro dipendente con una società, la quale era stata successivamente interessata da operazioni straordinarie di trasformazione e scissione parziale. Nel 2018 e nel 2019 il contribuente ha fatturato prevalentemente in favore delle società risultanti da tali operazioni straordinarie.</p> <p>Nella fattispecie, l'Agenzia ha ritenuto integrata la causa ostativa poiché la maggior parte delle operazioni è stata fatturata in favore del precedente datore di lavoro, il quale non può ritenersi cambiato a seguito delle operazioni straordinarie; conseguentemente, il contribuente fuoriesce dal regime forfetario dal 2020.</p>
<b>8</b>	<b>CESSIONE DI QUOTE IN FAVORE DEL SOCIO D'OPERA - DECORRENZA DELLA VARIAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI</b>
	<p>Con la risposta a interpello 23.4.2020 n. 116, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di imputazione del reddito della società di persone nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia posta in essere una cessione di quote in favore del socio d'opera, che quindi diviene socio di capitale, con variazione delle quote di partecipazione agli utili e alle perdite.</p>

segue	<p><b>Atto pubblico di data anteriore all'inizio del periodo di imposta</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 5 co. 2 del TUIR, <i>“le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta”</i>.</p> <p>Il riferimento normativo alla <i>“data anteriore all'inizio del periodo d'imposta”</i>, posto in relazione all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata, è volto, secondo l'Agenzia, ad evitare arbitraggi nell'imputazione del reddito della società tra i soci, ottenuti con la modifica delle quote di partecipazione agli utili, avente decorrenza dal periodo d'imposta in corso.</p> <p>Nel caso di specie, l'atto di <i>“trasformazione”</i> del socio d'opera in socio di capitale, con modifica delle quote di partecipazione agli utili (e alle perdite) del vecchio socio d'opera, è stato stipulato il 21.10.2019; conseguentemente, sempre ad avviso dell'Agenzia, il reddito 2019 deve essere imputato ai soci secondo le <i>“vecchie”</i> percentuali di partecipazione agli utili e alle perdite, utilizzate con riferimento ai redditi 2018.</p>
9	<p><b>DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - CESSIONE DELLA DETRAZIONE</b></p>
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.4.2020 n. 105 ha chiarito che una società facente parte della rete di imprese cui partecipa la società che realizza interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti che danno diritto alla detrazione prevista dall'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 può acquisire, ai sensi dell'art. 14 co. 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013 (conv. L. 90/2013), il credito fiscale corrispondente alla detrazione, a nulla rilevando l'attività effettivamente svolta dall'istante (nel caso di specie, realizzazione di piattaforme web).</p> <p><b>Differenza tra credito d'imposta e corrispettivo per il trasferimento - Trattamento fiscale</b></p> <p>Ove il cessionario riconosca al soggetto cedente un corrispettivo per l'acquisto del credito inferiore al credito d'imposta acquisito, il cessionario rileva contabilmente un componente positivo di reddito, pari alla differenza tra valore nominale del credito acquisito e corrispettivo pagato per l'acquisto dello stesso.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale componente di reddito costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre alla formazione del reddito imponibile, ai sensi dell'art. 88 del TUIR, nell'esercizio in cui il credito è acquisito.</p>
10	<p><b>CONTRATTO DI COOPERAZIONE - APPLICABILITÀ DEL REVERSE CHARGE</b></p>
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.4.2020 n. 104 ha chiarito che il meccanismo del <i>reverse charge</i> nei subappalti edili trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni eseguite dagli affidatari di un contratto continuativo di cooperazione, laddove le prestazioni siano coincidenti anche in parte con quelle del contratto principale di appalto.</p>
10.1	<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE</b></p> <p>Il <i>reverse charge</i> nei subappalti edili è disciplinato dall'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 e si rende applicabile alle prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui alla successiva lett. a-ter), <i>“compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”</i>.</p> <p>A tal fine, è determinante l'esistenza di un rapporto di subappalto, applicandosi il <i>reverse charge</i> alle prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti di un altro soggetto che si pone quale appaltatore principale o subappaltatore (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2006 n. 37).</p>
10.2	<p><b>PRESTAZIONI AFFIDATE CON CONTRATTO CONTINUATIVO DI COOPERAZIONE</b></p> <p>In base all'art. 105 co. 3 lett. c-bis) del DLgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), il contratto continuativo di cooperazione è una modalità che consente all'affidatario di far eseguire a terzi le prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico senza dover</p>

<i>segue</i>	<p>rispettare i limiti e le condizioni previsti dallo stesso Codice per il contratto di subappalto.</p> <p>Tuttavia, occorre considerare che il suddetto istituto, allo stato attuale, non risulta ancora specificamente disciplinato e che le relative prestazioni, come nel caso oggetto della risposta 104/2020, possono coincidere con le attività oggetto del contratto principale, al pari di quanto avviene nell'ambito dei contratti di subappalto.</p> <p>Inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate, nel contratto continuativo di cooperazione è ravvisabile la volontà dell'affidatario di legare a sé un'altra impresa in modo stabile e continuativo cui affidare l'esecuzione di alcuni lavori relativi all'appalto principale, oggetto volta per volta di uno specifico contratto.</p>
<b>11</b>	<b>MEDICINA PREVENTIVA - PRESTAZIONI DEGLI EDUCATORI TECNICO-SPORTIVI - IMPONIBILITÀ AI FINI IVA</b>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 24.4.2020 n. 118, ha precisato che i servizi resi dagli educatori tecnico-sportivi, laureati in scienze motorie, devono intendersi imponibili ai fini IVA, anche qualora siano parte di una prestazione di medicina preventiva.</p> <p><b>Educatori tecnico-sportivi - Assenza del requisito soggettivo per l'esenzione IVA</b></p> <p>L'attività degli educatori tecnico-sportivi non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, non sussistendo il requisito soggettivo richiesto dalla norma per ritenere esenti da IVA tali prestazioni.</p> <p>Tale assunto vale anche nell'ipotesi in cui l'attività rientri nell'ambito di un intervento poliambulatoriale di "<i>medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale</i>".</p> <p>In tal caso, il paziente viene preso in cura da un medico che coordina una serie di figure professionali (biologi, psicologi, nutrizionisti, ecc.) atte a porre in essere interventi di natura preventiva o terapeutica.</p> <p>Benché la prestazione possa essere complessivamente contraddistinta da uno "scopo terapeutico" (cfr. Corte di Giustizia UE cause C-307/01 e C-212/01), non sussisterebbero per gli educatori tecnico-sportivi i requisiti di tipo soggettivo.</p> <p>La disciplina nazionale circoscrive infatti detto ambito, ricomprendendovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 del TULS (medicina, chirurgia, veterinaria, farmacia, ecc.);</li> <li>• le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 del TULS (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico, ecc.);</li> <li>• i soggetti che effettuano le prestazioni individuate nel DM 17.5.2002 (es. biologi o psicologi).</li> </ul> <p>Inoltre, la L. 3/2018, relativa al riordino delle professioni sanitarie (e all'introduzione di nuove categorie), sancisce, per l'esercizio delle stesse, la necessità dell'iscrizione ai rispettivi albi.</p> <p>Le attività poste in essere nell'ambito della medicina "preventiva" da medici, biologi, psicologi sono quindi riconducibili alle fattispecie di esenzione previste dall'art. 10 del DPR 633/72, mentre non sono incluse in tale ambito quelle rese dagli educatori tecnico-sportivi, per mancanza del presupposto soggettivo.</p>
<b>12</b>	<b>PATENT BOX - SPETTANZA DELL'AGEVOLAZIONE SOLO SUI COSTI RIMASTI A CARICO</b>
	<p>Con la risposta a interpello 21.4.2020 n. 120, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fruizione dell'agevolazione <i>Patent box</i> in relazione ad un bene immateriale concesso in licenza è condizionata allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo che la società deve effettuare su quel bene e i cui costi devono restare a carico del soggetto che intende fruire del beneficio, incidendo così sul calcolo del <i>nexus ratio</i> necessario a quantificare la quota di reddito agevolabile.</p>
<b>12.1</b>	<p><b>FATTISPECIE</b></p> <p>Nel caso di specie, la società X ha dichiarato che, sulla base del contratto di co-sviluppo stipulato con la società Y, oltre a concedere a Y la licenza sul brevetto acquistato,</p>



<i>segue</i>	s'impegna a svolgere le attività di ricerca e sviluppo a fronte di una spesa che sarà a carico solo di Y. Tale attività genera, tuttavia, benefici in capo a entrambi i contraenti.
<b>12.2</b>	<b>IRRILEVANZA DEI BENEFICI DERIVANTI</b> Secondo l'Agenzia delle Entrate, gli eventuali costi che la società istante sostiene per il progetto di co-sviluppo, ai fini del <i>Patent box</i> non possono rientrare nel calcolo del <i>nexus ratio</i> , posto che la società X non rimane incisa da tali costi di ricerca e sviluppo che generano benefici anche in capo a essa.
<b>13</b>	<b>MODELLI DI BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - APPROVAZIONE</b> Il Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) prevede che gli enti del Terzo settore, non esercenti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, hanno l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio, composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• stato patrimoniale;</li> <li>• rendiconto gestionale;</li> <li>• relazione di missione.</li> </ul> In alternativa, a condizione che le entrate dell'ente siano inferiori a 220.000,00 euro, può essere predisposto il solo rendiconto per cassa. Con il DM 5.3.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 18.4.2020 n. 102, sono stati approvati i modelli cui dovranno far riferimento gli enti per redigere i suddetti documenti.
<b>13.1</b>	<b>DECORRENZA</b> I modelli approvati si applicano a partire dai bilanci 2021, da approvare nel 2022.
<b>13.2</b>	<b>APPLICABILITÀ DELLE REGOLE GENERALI DI REDAZIONE DEI BILANCI</b> Il bilancio degli enti del Terzo settore è predisposto in conformità alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione dettati dal codice civile e dai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore.
<b>13.3</b>	<b>VARIAZIONI DEI MODELLI DI BILANCIO</b> Gli schemi approvati sono sostanzialmente fissi. Tuttavia, al fine di favorire la chiarezza del bilancio, gli enti possono effettuare, entro certi limiti, raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio, dandone conto nella relazione di missione.
<b>14</b>	<b>SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE - ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ ARTIGIANE</b> L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 23.4.2020 n. 115, ha fornito chiarimenti in relazione ai nuovi soggetti obbligati all'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie da utilizzare per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello REDDITI PF).
<b>14.1</b>	<b>NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI</b> Con il DM 22.11.2019, l'obbligo di invio dei dati relativi alle spese sanitarie è stato infatti esteso agli iscritti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli Albi della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario;</li> <li>• all'Albo dei biologi.</li> </ul> <b>Decorrenza</b> L'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti, si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2019.
<b>14.2</b>	<b>ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ ARTIGIANE</b> Con la risposta a interpello 23.4.2020 n. 115, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che

<i>segue</i>	una società artigiana che svolge l'attività di "tecnico ortopedico", iscritta nell'albo artigiani e nella "banca dati dei fabbricanti dispositivi medici su misura" del Ministero della Salute, ma non nello specifico Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico come richiesto dal suddetto DM 22.11.2019, non è quindi tenuta ad inviare i dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria.
<b>14.3</b>	<b>DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SANITARIE</b> Se ricorrono i requisiti richiesti, le spese sanitarie sostenute sono detraibili ai fini IRPEF anche se i relativi dati non sono stati inviati al Sistema tessera sanitaria.
<b>15</b>	<b>EROGAZIONI A VALERE SUL "FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI" - NON IMPONIBILITÀ</b>
	Con la risposta a interpello 21.4.2020 n. 112, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell'indennizzo "FIR" ("Fondo indennizzo risparmiatori") erogato ad un azionista ai sensi dell'art. 1 co. 493 - 507 della L. 145/2018 e del DM 10.5.2019.
<b>15.1</b>	<b>FINALITÀ DEL FONDO E MISURA DELL'INDENNIZZO</b> Per espressa previsione normativa, il FIR ha la finalità di indennizzare i risparmiatori titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16.11.2015 e prima dell'1.1.2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. L'indennizzo è stabilito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli azionisti, nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo di 100.000,00 euro per ciascun risparmiatore;</li> <li>• per gli obbligazionisti subordinati, nella misura del 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo di 100.000,00 euro per ciascun risparmiatore.</li> </ul>
<b>15.2</b>	<b>NON IMPONIBILITÀ DELLE SOMME EROGATE</b> Tenuto conto della finalità del fondo indennizzo risparmiatori (FIR) e della misura forfetaria dell'indennizzo, in linea con le precedenti ris. 12.1.2017 n. 3 e 18.12.2017 n. 153, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme corrisposte non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell'art. 6 co. 2 del TUIR, in quanto finalizzate a reintegrare "forfetariamente" la perdita economica patrimoniale (danno emergente) subita dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalle banche.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
7.5.2020	Presentazione domande per il 5 per mille	<p>Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;</li> <li>• oppure se non si è stati inseriti nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2020.</li> </ul>
18.5.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di aprile 2020;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, ai sensi degli artt. 61 co. 5 del DL 18/2020 e 18 del DL 23/2020, il versamento può essere effettuato entro il 30.6.2020 o in 5 rate mensili a partire da giugno 2020.</p>
18.5.2020	Versamento IVA primo trimestre 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2020;</li> <li>• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</li> </ul> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, ai sensi degli artt. 61 co. 5 del DL 18/2020 e 18 del DL 23/2020, il versamento può essere effettuato entro il 30.6.2020 o in 5 rate mensili a partire da giugno 2020.</p>
18.5.2020	Versamento IVA primo trimestre 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p>

MAGGIO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2020;</li> <li>versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, ai sensi degli artt. 61 co. 5 del DL 18/2020 e 18 del DL 23/2020, il versamento può essere effettuato entro il 30.6.2020 o in 5 rate mensili a partire da giugno 2020.</p>
18.5.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, ai sensi dell'art. 18 del DL 23/2020, il versamento può essere effettuato entro il 30.6.2020 o in 5 rate mensili a partire da giugno 2020.</p>
18.5.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2020;</li> <li>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, ai sensi degli artt. 61 co. 5 del DL 18/2020 e 18 del DL 23/2020, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato entro il 30.6.2020 o in 5 rate mensili a partire da giugno 2020.</p>
18.5.2020	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2020.</li> </ul>
18.5.2020	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre gennaio-marzo 2020.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, ai sensi dell'art. 18 del DL 23/2020, il versamento può essere effettuato entro il 30.6.2020 o in 5 rate mensili a partire da giugno 2020.</p>

**MAGGIO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
18.5.2020	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020;</li> <li>• con applicazione dei previsti interessi.</li> </ul> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, ai sensi degli artt. 61 co. 5 del DL 18/2020 e 18 del DL 23/2020, il versamento può essere effettuato entro il 30.6.2020 o in 5 rate mensili a partire da giugno 2020.</p>
20.5.2020	Correzione elenchi 5 per mille	<p>Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori devono richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la correzione degli errori contenuti, o la rilevazione di variazioni intervenute, nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF già iscritti nel 2019, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2020;</li> <li>• oppure la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 14.5.2020, a seguito delle domande presentate entro il 7.5.2020.</li> </ul>
25.5.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di aprile 2020, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di aprile 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi al mese di aprile 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, l'adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020).</p>
31.5.2020	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	<p>Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posseduti al 31.10.2019;</li> <li>• con effetto dall'1.1.2020.</li> </ul>

MAGGIO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Sulla differenza tra il valore normale (o catastale) degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, da versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il 60%, entro il 30.11.2020;</li> <li>• per il rimanente 40%, entro il 30.6.2021.</li> </ul>
31.5.2020	Versamento rate per la "rottamazione" delle cartelle di pagamento	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione"), devono effettuare il versamento delle rate delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione, scadute il 28.2.2020 (art. 68 co. 3 del DL 18/2020) o in scadenza il 31.5.2020.
31.5.2020	Versamento rata per il "saldo e stralcio" degli omessi versamenti	Le persone fisiche con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda di "saldo e stralcio" degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento della seconda rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione, scaduta il 31.3.2020 (art. 68 co. 3 del DL 18/2020).
1.6.2020	Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza sanitaria da Coronavirus	<p>I soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus e che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, devono effettuare, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi fino al 31.3.2020 o al 30.4.2020 (se non si può beneficiare delle ulteriori sospensioni).</p> <p>In alternativa, il versamento può avvenire fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con versamento della prima rata entro il termine in esame.</p>
1.6.2020	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2020;</li> <li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, l'adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020).</p>

**MAGGIO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
1.6.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2020.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, la registrazione e il correlato versamento dell'imposta può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020 e circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, § 1.21).</p>
1.6.2020	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.8.2019 al 30.11.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019 cui era obbligato il defunto;</li> <li>• possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2017 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2018 e degli anni precedenti.</li> </ul> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, l'adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020 (art. 62 del DL 18/2020).</p>